



Giudizio positivo per il decreto Ristori

Ma le imprese hanno bisogno di maggior tutela

Per Confartigianato il Decreto Ristori ha fornito risposte immediate alle imprese colpite dalle restrizioni anti-contagio. Ma ora, a fronte delle nuove misure di contenimento dell'epidemia, sono necessari ulteriori interventi per tutte le imprese che fanno parte delle complessa filiera legata alle attività indicate nel Dpcm del Governo e che risentono in maniera rilevante, anche se indirettamente, delle sospensioni e delle restrizioni.

La Confederazione chiede di introdurre, accanto alle misure di immediato ristoro, contributi a fondo perduto, sul modello di quanto previsto dal Decreto Rilancio, erogati alle imprese danneggiate previa verifica del calo del fatturato riscontrata a una certa data, rispetto al fatturato nel medesimo periodo (almeno semestrale), riferito all'anno precedente. Nel merito del DI Ristori, Confartigianato ritiene necessario irrobustire le misure a sostegno delle imprese del settore turistico e di quelle colpite dalla sospensione delle attività convenzionate, congressuali e fieristiche, come nel caso del trasporto turistico di passeggeri su strada, le attività dei fotografi e quelle legate agli allestimenti di locali per cerimonie, convegni e congressi.

Nei ristori alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, la Confederazione chiede di includere le imprese agroalimentari artigiane di prima trasformazione di prodotti agricoli (lavorazione carni e trasformazione dei prodotti caseari) che subiscono gravi danni economici a causa delle restrizioni imposte al settore della

ristorazione. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, Confartigianato sollecita il rapido trasferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato delle risorse stanziare, per un totale di 450 milioni destinati ai Fondi di solidarietà alternativi. Ciò per pagare le prestazioni di sostegno al reddito con la massima tempestività, diversamente da quanto purtroppo è avvenuto finora.

Confartigianato chiede, inoltre, l'eliminazione dei contributi addizionali e delle condizionalità per l'accesso delle imprese alle nuove settimane di cassa integrazione e di includere nel blocco dei licenziamenti ulteriori casistiche, quali, per esempio le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

○○○ IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

Le misure introdotte dal decreto Ristori da pag. 2

Consulenza del Lavoro: *Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*

da pag. 7

Credito:

I tassi di novembre da pag. 9

Benefit: *Nuove condizioni*

garantite ai soci grazie ad Agos da pag. 10

IL DL RISTORI

Il decreto “Ristori” (decreto Legge n. 137/20), in vigore dal 29 ottobre 2020, ha introdotto precise misure di sostegno delle imprese e dei lavoratori che, con i DPCM urgenti emanati nel corso del mese di ottobre, hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva svolta in via principale. Di seguito si evidenziano i principali provvedimenti di carattere fiscale.

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate e l’importo varia dal 100 al 400% del precedente bonus e non concorre alla base imponibile né delle imposte sui redditi né dell’Irap.

A chi spetta

Per accedere al nuovo contributo a fondo perduto, in relazione al quale non è stato fissato alcun limite di fatturato (il decreto “Rilancio”, invece, prevedeva una soglia massima di 5 milioni di euro di ricavi), tre i requisiti necessari:

- ➔ avere la partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 (restano fuori coloro che l’hanno attivata a partire da quella data)
- ➔ dichiarare di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco presenti nella tabella allegata al DI (tra queste, pasticcerie, gelaterie, bar, ristoranti, piscine, palestre, discoteche, teatri, cinema, alberghi).
- ➔ avere un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello relativo al mese di aprile 2019 (ad esempio, nell’ipotesi in cui il fatturato di aprile 2019 sia stato di 6mila euro, si ha diritto al contributo se il fatturato di aprile 2020 è inferiore a 4mila euro). Per determinare correttamente gli importi, occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è la data, rispettivamente, della fattura (se elettronica, campo 2.1.1.3) e del corrispettivo giornaliero, mentre, per le fatture differite, è la data dei Ddt o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (se elettronica, campo 2.1.8.2. Vanno

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell’associazione è 0543 452811

considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020. Inoltre, entro il limite di spesa di 50 milioni per l’anno 2020, è previsto che, con decreti Mise/Mef, possano essere individuati ulteriori codici Ateco destinatari dell’indennizzo, purché si tratti di settori “direttamente pregiudicati” dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 24 ottobre 2020.

Come viene erogato

Per la corresponsione del nuovo “contributo Covid-19”, sono previste due diverse modalità, a seconda se il beneficiario abbia fruito o meno dell’analogo ristoro ex decreto “Rilancio”:

- ➔ i contribuenti che hanno ricevuto il “vecchio” contributo e non l’hanno restituito non dovranno effettuare alcun adempimento. La cifra spettante sarà corrisposta dall’Agenzia delle entrate con accredito diretto sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il precedente indennizzo
- ➔ i contribuenti che non hanno richiesto il “vecchio” contributo (ad esempio, quelli esclusi perché con ricavi superiori a 5 milioni), dovranno presentare apposita istanza tramite la procedura web e il modello approvati con provvedimento 10 giugno 2020 (il nuovo provvedimento delle Entrate dovrà stabilire termini e modalità per la trasmissione delle istanze). Niente indennizzo se la partita Iva risulta cessata alla data di presentazione dell’istanza.

A quanto ammonta

Per determinare l'importo del nuovo contributo a fondo perduto, vanno richiamate le disposizioni dettate dal DL "Rilancio", in base al quale l'ammontare "è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019". La percentuale è stabilita in funzione dei ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (19 maggio 2020), ossia, per i contribuenti "solari", quelli relativi al 2019:

- ➔ 20%, con ricavi/compensi fino a 400mila euro;
- ➔ 15%, con ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione;
- ➔ 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni.

In ogni caso, il contributo non può mai essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per gli altri soggetti. Beneficia del contributo minimo anche chi ha iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, senza conseguire ricavi in quell'anno.

Il nuovo ristoro è pari a quello calcolato - e già percepito - secondo le regole appena ricordate, incrementato di una certa percentuale, diversa a seconda del codice Ateco di appartenenza:

- ➔ 100% (taxi e autonoleggio)
- ➔ 150% (bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, affittacamere, villaggi turistici, campeggi eccetera)
- ➔ 200% (ristoranti, palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, intrattenimento eccetera)
- ➔ 400% (discoteche, sale da ballo, night club e simili).

Riprendendo l'esempio precedente, nel caso l'attività svolta rientrasse nel settore della ristorazione, il nuovo contributo sarebbe pari a 3.200 euro, il 200% di quello già percepito.

Anche per coloro che non hanno usufruito del contributo ex decreto "Rilancio" (ad esempio, i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni), i quali - ricordiamo - potranno accedere al beneficio solo a seguito di presentazione dell'apposita istanza, l'importo spettante è dato dal valore determinato con i su citati criteri dell'articolo 25, DL 34/2020 (con la puntualizzazione che al calo di fatturato dei soggetti con ricavi sopra i 5 milioni di euro si applica la percentuale del 10%), maggiorato secondo lo specifico settore economico.

In ogni caso, contrariamente a quanto previsto per il precedente indennizzo che non era soggetto ad alcun massimale, l'ammontare del nuovo "contributo Covid-19" non può superare i 150mila euro.

A chi ha iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e non ha il requisito del calo di fatturato, spetta il contributo minimo (mille euro per le persone fisiche, 2mila euro per gli altri soggetti), incrementato in maniera differenziata a seconda dell'attività esercitata.

I soggetti che non hanno presentato domanda per il contributo, che:

- ➔ a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,
- ➔ classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o compresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
- ➔ e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

CANCELLATA LA SECONDA RATA IMU

Non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle misure restrittive di sospensione o di limitazione dell'esercizio disposte a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria.

Le attività in questione sono elencate in maniera dettagliata nell'allegato 1 al DL 137/2020 e riguardano i settori della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande (bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti), della ricettività alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico (piscine, palestre), dello spettacolo, della cultura, dell'organizzazione di fiere e altri eventi.

L'agevolazione, però, spetta soltanto se c'è coin-

cidenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività che in esso viene esercitata.

La nuova agevolazione si aggiunge all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'Imu per le strutture dei settori turismo e spettacolo disposta dall' articolo 78 del DI 104/2020 (decreto "Agosto") ovvero non è dovuto il tributo per:

- ➔ gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali
- ➔ gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività lì esercitate
- ➔ gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- ➔ gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché ci sia corrispondenza tra relativo proprietario e gestore dell'attività (per tale tipologia di immobili, tra l'altro, l'esenzione dall'Imu è prevista anche per gli anni 2021 e 2022, previa autorizzazione della Commissione europea)
- ➔ gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, sempreché proprietario e gestore coincidano.

Tali disposizioni sono espressamente fatte salve dalla nuova norma, non ne vengono superate. Vale a dire che - come specifica la relazione illustrativa - le fattispecie di esenzione già riconosciute dal decreto "Agosto" che non richiedono coincidenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività continuano ad applicarsi secondo la vecchia regola, indipendentemente dal fatto che le stesse siano incluse anche nella tabella allegata al DI "Ristori" e che la novella legislativa richieda l'immedesimazione tra proprietario e gestore. Per completezza, ricordiamo che, relativamente agli immobili indicati nei primi tre punti elenco, il già citato articolo 177 del decreto "Rilancio", in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria ed economica, aveva stabilito l'esenzione dal pagamento anche della prima rata dell'Imu 2020.

TAX CREDIT LOCAZIONI

I soggetti che hanno subito limitazioni dal DPCM 24 ottobre 2020 individuati dall' allegato 1 del DL "Ristori" potranno usufruire del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche ove abbiano superato, nel periodo d'imposta precedente, il limite di 5 milioni di ricavi.

La novità è contenuta nell'art. 8 del DL 137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre.

Si ricorda brevemente che l'art. 28 del DL 34/2020 ha previsto, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta:

- ➔ pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- ➔ pari al 30% (50% per le strutture turistico ricettive a seguito del DL "Agosto") dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.

In linea di principio (atteso che sono previste numerose eccezioni), il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito spettava, originariamente, per marzo, aprile, maggio 2020 (aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Successivamente, l'art. 77 del DL 104/2020 convertito ha previsto, tra il resto, che il credito spetti: anche per il mese di luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale; anche per il mese di giugno 2020 per gli altri; fino al 31 dicembre 2020, per le imprese turistico-ricettive.

Tali ultime modifiche, però, saranno efficaci solo a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, in ossequio a quanto disposto dall'art. 77 comma 3 del DL 104/2020.

Ora, il DL "ristori" prevede una ulteriore novità,

in quanto dispone che per le imprese operanti nei settori indicati nella Tabella Allegato 1 al decreto, il credito d'imposta sui canoni di locazione e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, spetti "indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente [...] altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre".

Il provvedimento non incide direttamente sull'art. 28 del DL 34/2020, ma ne prevede l'estensione, per gli ulteriori 3 mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a favore di determinati soggetti, derogando al limite di 5 milioni di ricavi/compensi.

I soggetti beneficiari della novità sono individuati dai codici ATECO indicati nell'allegato del decreto: si tratta delle attività oggetto di limitazioni ad opera del DPCM 24 ottobre 2020 (a mero titolo esemplificativo, si ricordano: palestre, piscine, teatri, cinema, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, etc.).

L'art. 8 del DL "Ristori" rinvia alle disposizioni recate dall'art. 28 del DL 34/2020 "in quanto compatibili", pertanto, opereranno tutte le condizioni e le specificazioni contenute nell'art. 28. Così, per poter accedere al credito d'imposta con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, i soggetti indicati dall'Allegato 1, anche se aventi ricavi superiori a 5 milioni, dovranno aver riportato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al periodo d'imposta precedente (salvo che si tratti di soggetti che abbiano iniziato attività a partire dal 1° gennaio 2019, ovvero di soggetti che avessero sede legale o domicilio fiscale in Comune calamitato al 31 gennaio 2020).

La disposizione introdotta dal DL "Ristori" si applica nei limiti della disciplina del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato" (proprio come l'originario art. 28 del DL 34/2020) e non richiede una specifica autorizzazione europea (come, invece, previsto dall'art. 77 comma 3 del DL 104/2020).

Pertanto, mentre, ad esempio, l'estensione al mese di giugno (o luglio 2020), prevista (tra il resto) dall'art. 77 del DL 104/2020, è subordinata all'apposita Autorizzazione europea, la novella introdotta dal DL "ristori" non subisce il medesimo limite di efficacia, ma è comunque soggetta ai limiti previsti nell'ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Si rileva, infine che alcune imprese individuate dall'Allegato del DL "Ristori" potrebbero:

- ➔ da un lato, già essere esonerate dal limite di 5 milioni di ricavi in quanto tale limite già non operava per "strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour

operator";

- ➔ dall'altro, potrebbero rientrare tre le "imprese turistico ricettive" che potrebbero applicare il credito "fino al 31.12.2020" e, quindi, anche per i mesi di agosto e settembre (in base al DL Agosto convertito, purché arrivi l'Autorizzazione europea).

BONUS SANIFICAZIONE

Il decreto Agosto ha stanziato nuove risorse per il credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. La dotazione finanziaria aumenta di 403 milioni di euro, passando dai 200 milioni originariamente previsti dal decreto Rilancio a 603 milioni di euro. Conseguenza diretta del rifinanziamento è l'incremento della percentuale del bonus che spetta ai soggetti che hanno presentato domanda entro il 7 settembre 2020.

Tre le possibili modalità di utilizzo del credito d'imposta: in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta o ceduto a terzi, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Stanziamento iniziale

Il credito d'imposta è stato istituito dall'articolo 125 del decreto Rilancio, con una dote di 200 milioni di euro.

Per accedere al beneficio - pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario - è stato necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione delle spese già sostenute e/o da sostenere fino alla fine dell'anno.

Il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 7 settembre 2020.

A seguito della chiusura dello sportello per l'invio della comunicazione, con il provvedimento dell'11 settembre 2020, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta.

In base a quanto determinato dal provvedimento, l'ammontare massimo del credito d'imposta utilizzabile è pari al 15,6423% della somma richiesta con l'ultima comunicazione valida presentata se-

condo le modalità previste dal provvedimento del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, arrotondato all'unità di euro. Come indicato nel provvedimento dell'11 settembre 2020, i beneficiari possono consultare l'importo fruibile nel proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La percentuale ha deluso quanti hanno presentato domanda: da un credito d'imposta teorico del 60% si è passati ad un credito d'imposta effettivo di 9,38538% (15,6423% di 60%).

Rifinanziamento

Per "rafforzare" almeno un po' la misura del beneficio, nel corso dell'iter di conversione del decreto Agosto per il credito d'imposta sono arrivati ulteriori 403 milioni di euro, portando la dotazione complessiva a disposizione del credito di imposta a 603 milioni di euro.

L'effetto dello stanziamento di nuove risorse è l'aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta utilizzabile.

Dal rapporto tra l'ammontare della dotazione complessiva post conversione del decreto Agosto, pari a 603 milioni di euro, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, la percentuale di fruizione aumenta al 47,1618%.

Ciò si traduce in un incremento anche della percentuale del credito d'imposta effettivo, che passa dal precedente di 9,38538% al 28,29708% (47,1618% di 60%).

Si sottolinea che sarà necessario un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per sancire l'ufficialità dell'aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta utilizzabile.

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

D.L. 137 del 28/10/2020

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Decreto Ristori)

In data 28/10/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 137/2020. Il decreto è entrato in vigore il 29/10/2020. Di seguito le principali novità in materia di lavoro.

Articolo 12

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

L'articolo 12 è suddiviso in 17 commi che possiamo suddividere in 3 argomenti.

Commi da 1 a 8 Cassa integrazione: Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione (CIGO, Cig in deroga, FIS e FSBA) per il periodo 16/11/2020 - 31/01/2021. Le ulteriori 6 settimane spettano a condizione che l'azienda abbia interamente fruito delle 18 settimane previste dal D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 126 del 13/10/2020 oppure che la stessa rientri tra i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24/10/2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel periodo 16/11/2020 - 31/01/2021 le aziende potranno fruire di massimo 6 settimane di ammortizzatore con causale COVID-19. Le eventuali settimane richieste e autorizzate secondo la precedente normativa ma poste successivamente al 16/11/2020 verranno considerate nel computo delle 6 settimane previste dal D.L. 137/2020.

Anche per le nuove 6 settimane è previsto il contributo addizionale nel caso in cui l'azienda non abbia avuto un calo di fatturato superiore al 20% tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019. Il contributo addizionale non è dovuto in ogni caso dalle aziende che hanno iniziato l'attività nel 2019 o che sono state oggetto di sospensione/riduzione dell'attività in base al DPCM sopra richiamato.

Commi da 9 a 13 Divieto di licenziamento: Resta preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31/01/2021.

La preclusione non si applica ai seguenti casi:

- ➔ licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- ➔ accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- ➔ licenziamenti intimati in caso di fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Commi da 14 a 17 esonero dal versamento dei contributi previdenziali: In aggiunta all'esonero già previsto dall'articolo 3 del D.L. 104/2020, sono previste ulteriori 4 settimane di esonero contributivo per le aziende che non intendono usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dal presente articolo. L'esonero sarà riconosciuto per massimo 4 settimane fruibili entro il 31/01/2021 nel limite delle ore di integrazione salariale già fruito nel mese di Giugno 2020.

Le aziende che abbiano richiesto l'esonero previsto dall'articolo 3 del D.L. 104/2020 potranno decidere di interromperne la fruizione rinunciando all'esonero non ancora utilizzato e contestualmente presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal presente articolo.

Il beneficio previsto nel presente articolo è subordinato all'approvazione della Commissione Europea.

Articolo 13

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

Per i datori di lavoro interessati dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa prevista dal DPCM del 24/10/2020 è prevista la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I contributi sospesi andranno effettuati senza l'aggravio di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate a partire dal 16/03/2021. Il mancato pagamento di due rate

anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Articolo 22

Scuola e misure per la famiglia

L'articolo 22 integra quanto già previsto all'articolo 21 bis del D.L. 104/2020 convertito dalla legge 126 del 13/10/2020 in materia di diritto allo smart working e di congedo per i genitori.

A far data 29/10/2020 il diritto allo smart working per quarantena dei figli viene riconosciuto ai genitori con figli minori di anni 16 e non più minori di anni 14. Inoltre viene aggiunta la possibilità di richiedere lo smart working per i genitori con figli minori di anni 16 nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività di didattica in presenza.

Per quanto riguarda il congedo retribuito, viene esteso ai genitori con figli minori di anni 14 in caso di sospensione dell'attività di didattica in presenza.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, in caso di sospensione dell'attività di didattica in presenza e in caso di quarantena, è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro senza retribuzione né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,893%	Euribor 3m + 5,350 = 4,843%	Euribor 3m + 6,750 = 6,243%	Euribor 3m + 8,300 = 7,793%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,493%	Euribor 3m + 3,700 = 3,193%	Euribor 3m + 4,700 = 4,193%	Euribor 3m + 5,400 = 4,893%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,493%	Euribor 3m + 3,700 = 3,193%	Euribor 3m + 4,700 = 4,193%	Euribor 3m + 5,400 = 4,893%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,743%	Euribor 3m + 5,150 = 4,463%	Euribor 3m + 6,300 = 5,793%	Euribor 3m + 8,300 = 7,793%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,893%	Euribor 3m + 2,900 = 2,393%	Euribor 3m + 4,700 = 4,193%	Euribor 3m + 5,400 = 4,893%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,493%	Euribor 3m + 3,700 = 3,193%	Euribor 3m + 4,700 = 4,193%	Euribor 3m + 5,400 = 4,893%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,743%	Euribor 3m + 5,150 = 4,643%	Euribor 3m + 6,750 = 6,243%	Euribor 3m + 8,300 = 7,793%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,493%	Euribor 3m + 3,700 = 3,193%	Euribor 3m + 4,700 = 4,193%	Euribor 3m + 5,400 = 4,893%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,493%	Euribor 3m + 3,700 = 3,193%	Euribor 3m + 4,700 = 4,193%	Euribor 3m + 5,400 = 4,893%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,743%	Euribor 3m + 5,150 = 4,643%	Euribor 3m + 6,300 = 5,793%	Euribor 3m + 7,500 = 6,993%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,893%	Euribor 3m + 2,900 = 2,393%	Euribor 3m + 3,800 = 3,293%	Euribor 3m + 4,900 = 4,393%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,493%	Euribor 3m + 3,700 = 3,193%	Euribor 3m + 4,700 = 4,193%	Euribor 3m + 5,400 = 4,893%



Agos

Dedicato a
CONFARTIGIANATO FO

Torna a pensare al tuo futuro!

Fino a 30.000€

per ogni tua esigenza

Duttilio ti offre la possibilità di **variare la data di scadenza del pagamento della rata nel corso della durata del tuo prestito** scegliendo tra più opzioni a tua disposizione:



scegli la data

1 8 15 20 25

In più, una volta
l'anno e fino a tre
volte nel corso
del rimborso
potrai:



saltare la rata

posticipandone il rimborso



modificare l'importo

della rata



Fissa un appuntamento in filiale:

FORLI

Viale Roma 61

RIMINI

Cso Giovanni XXIII 82

RAVENNA

Foschi 3486005720

PESARO

Via Marsala 36



Federica Foschi

348 6005720

f.foschi@agos.it

Agos, la tua vita con qualcosa in più!

Ti basterà presentare pochi documenti: carta d'identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il "Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori" (SECCI) e copia del testo contrattuale. La flessibilità del prestito può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei pagamenti e rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD. Offerta valida fino al 31/12/2020.